

R.G.	1245/02
SENT.	546/02
ROM.	29/20
PER.	/
DATA	28.10.02
P. AVV.	4

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACEDI RHO (MI)

Il Giudice di Pace di RHO nella persona del Dott. Matilde
Motta ,ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n.1245 del R.G. promossa con ricorso
depositato in cancelleria in data 18.6.02 da:

OPPONENTE

contro

PREFETTURA DI MILANO

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

Decisa con dispositivo letto all'udienza di discussione e
precisazione delle conclusioni come da verbale del giorno
17.10.02 avente ad oggetto opposizione avverso verbale di
contestazione della Polizia Stradale di Magenta

OGGETTO:violazione del C.d.S. ex art.78,3°,4° comma



CONCLUSIONE DI PARTE OPPONENTE:

Dichiarare il provvedimento della Polizia Stradale di Magenta nullo e/o illegittimo e per effetto annullare la contravvenzione da qua elevata ai sensi dell'art.78 3°,4° comma del codice della strada .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

su convocazione del giudice di pace sono comparso il ricorrente personalmente ,accompagnato dal suo procuratore che insistono sulle motivazioni in ricorso.

L'amministrazione si è costituita con controdeduzioni ,e chiede l'archiviazione del verbale opposto; il giudice legge il dispositivo con cui accoglie l'opposizione di cui trattasi.

MOTIVI DELLA DECISIONE - FATTO E DIRITTO

La violazione rilevata e contestata al ricorrente considerava a un' ipotetica variazione con alterazioni tecniche sulla vettura condotta dal ricorrente . Veniva successivamente chiarito dalla stessa Polizia che effettivamente non vi era stata variazione ,in quanto la "barra duomi" non risulta nell'elenco dei dispositivi incriminati e quindi il contesto redatto ai sensi dell'art.783° del cds non trova applicazione . A tal punto le

argomentazioni del ricorrente trovano riscontro nella relazione chiarificatrice della polizia e di conseguenza vengono accettate. Il giudice accoglie il ricorso.


F.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando ordina l'archiviazione del verbale 167415 del 26.5.02 della Polizia stradale di Magenta , a cui il ricorrente si è opposto. Annulla la sanzione comminata e chiede la cancellazione dell'annotazione redatta sulla carta di circolazione .
Condanna l'amministrazione alle spese legali che liquida equitativamente in euro 500,00

RHO,23.10.02

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE S. I.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comendamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
La presente prima copia conforme all'originale viene spedita in forma esecutiva a favore de
Rho,

20 NOV 2002

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C1